



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

PRIMA SEZIONE

CASO DI I.M. E ALTRI c. ITALIA

(Domanda n. 25426/20)

STOP

Art. 8 - Obblighi positivi - Bambini costretti per tre anni a incontrare il padre violento in un ambiente non protettivo e sospensione della potestà genitoriale della madre ostile nei loro confronti - Assenza di valutazione del rischio e di ponderazione degli interessi - Interesse superiore dei bambini disatteso - Pratica diffusa dei tribunali di qualificare le donne che si oppongono agli incontri dei figli con l'ex coniuge come genitori "non collaborativi" a causa della violenza domestica

STRASBURGO
10 novembre 2022

La sentenza diventerà definitiva alle condizioni previste dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetto a modifiche formali.

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

In I.M. e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in una sezione composta da :

Marko Bošnjak, *Presidente*,
Péter Paczolay,
Alena Poláčková,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Lorraine Schembri Orland,
Davor Derenčinović, *giudici*,

e Liv Tegerstedt, *cancelliere aggiunto*, visto :

il ricorso (n. 25426/20) contro la Repubblica italiana presentato alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") il 19 giugno 2020 da tre cittadini di tale Stato ("i ricorrenti"),

la decisione di sottoporre all'attenzione del Governo italiano ("il Governo") le censure di cui agli articoli 3 e 8 della Convenzione e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto,

la decisione di non rivelare l'identità dei ricorrenti, le osservazioni delle parti,

avendo deliberato in camera di consiglio il 4 ottobre 2022, pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data

INTRODUZIONE

1. Il ricorso riguarda l'asserito inadempimento da parte dello Stato convenuto del dovere di proteggere e assistere la prima ricorrente e i suoi figli (la seconda e la terza ricorrente) durante gli incontri con il padre di quest'ultima, un tossicodipendente e alcolizzato accusato di maltrattamenti e minacce nei confronti della prima ricorrente. Si trattava anche della decisione dei tribunali nazionali di sospendere la potestà genitoriale della prima ricorrente, considerata un genitore "ostile agli incontri con il padre" in quanto aveva invocato atti di violenza domestica e la mancanza di sicurezza agli incontri per rifiutarsi di parteciparvi.

IN FATTO

2. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1988, 2010 e 2013 e risiedono a C. La prima ricorrente agisce anche per conto dei figli. Erano rappresentati dall'avvocato R. Benedetti.

3. Il Governo era rappresentato dall'agente L. D'Ascia, Consigliere di Stato.

4. Dalla relazione tra la prima ricorrente e G.C. sono nati due figli (la seconda e la terza ricorrente, di seguito "i figli").

5. Il 9 luglio 2014 la prima ricorrente ha lasciato la casa familiare con i figli a causa delle violenze a cui era sottoposta da G.C., tossicodipendente e alcolista.

6. Il 10 luglio 2014, la prima ricorrente ha sporto denuncia penale e si è rifugiata in un centro antiviolenza, che ha informato il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma (di seguito "il Tribunale") della situazione di disagio della ricorrente e dei suoi figli e gli ha chiesto di adottare misure per proteggerli.

7. L'11 agosto 2014, il pubblico ministero ha ritenuto che la gravità della situazione, segnata dalle violenze a cui i bambini erano esposti, richiedesse l'adozione di un provvedimento urgente di sospensione della potestà genitoriale di G.C., con la possibilità per lui di incontrarli in un ambiente protetto. Ha chiesto di avviare la procedura prevista dagli articoli 330 e 333 del Codice civile.

8. Il 16 dicembre 2014 la prima ricorrente e G.C. sono stati ascoltati dal tribunale. Il richiedente ha informato il tribunale che G.C. era tossicodipendente e alcolizzato e molto aggressivo. G.C. ha contestato le dichiarazioni del primo ricorrente.

9. Tra il 2014 e il 2015, G.C. ha cercato invano di scoprire il luogo in cui la prima ricorrente e i suoi figli si erano rifugiati.

10. Il 17 febbraio 2015, il tribunale ha constatato che G.C. non vedeva i figli dal luglio 2014 e lo ha autorizzato a incontrarli in condizioni di "stretta protezione" presso i servizi sociali di Roma una volta alla settimana, alla presenza di uno psicologo.

11. Questi incontri non sono mai stati organizzati per mancanza di risorse e il tribunale ne è stato informato.

12. Una volta terminata la permanenza nel centro antiviolenza, la prima ricorrente ha concordato con i servizi sociali e il comune di M.R. di proseguire il suo percorso in un'altra struttura di accoglienza che era disposta ad ospitare lei e i suoi figli per novanta giorni. Il trasferimento è avvenuto il 16 giugno 2015 e il tribunale ne è stato informato il 18 giugno 2015.

13. Il 14 luglio 2015, dopo aver constatato l'impossibilità per i servizi sociali di Roma di organizzare gli incontri, il tribunale ha disposto che questi si svolgessero alla presenza di uno psicologo nella casa di accoglienza dove la prima ricorrente alloggiava, rivelando così il luogo in cui lei e i suoi figli si erano rifugiati.

14. Il governo sostiene che G.C. sapeva già in quale casa famiglia erano ospitati i bambini.

15. Il 24 luglio 2015, la struttura che ospitava la prima ricorrente e i suoi figli ha espresso preoccupazione per la divulgazione del loro alloggio, sottolineando che il tribunale aveva così reso vane tutte le misure adottate da oltre un anno per proteggerli. Ha inoltre sottolineato al tribunale che non disponeva di personale specializzato, che mancava anche di

risorse finanziarie e che quindi era impossibile garantire gli incontri padre-bambino.

16. Nel frattempo, con l'accordo dei servizi sociali e del centro antiviolenza, la prima ricorrente si è trasferita con i figli a casa dei genitori nel comune di C. e ha accettato di portarli agli incontri in ambiente protetto organizzati una volta alla settimana nel comune di M.R., a circa sessanta chilometri di distanza.

17. Tuttavia, il comune di M.R. ha informato il tribunale di non avere un luogo adatto per tenere le riunioni in condizioni di sicurezza. Si trattava della cosiddetta "protezione rigorosa". Gli incontri si sono svolti senza alcuna forma di protezione e i bambini hanno assistito al comportamento sprezzante di G.C. nei confronti della prima ricorrente.

18. Tra il 6 agosto 2015 e il 24 settembre 2015 sono stati organizzati otto incontri alla presenza non di uno psicologo ma di un funzionario dei servizi sociali. Si sono svolte in diversi luoghi del comune, tra cui la biblioteca, la piazza principale e una sala del municipio.

19. Il 29 settembre 2015, i servizi sociali del comune di M.R. hanno inviato una relazione al tribunale. Il rapporto affermava che G.C. si era comportato in modo inappropriato con i suoi figli, facendo loro commenti sprezzanti e offensivi sulla prima ricorrente. Ha dichiarato che G.C. aveva filmato i suoi figli durante una riunione per fornire le prove della manipolazione che attribuiva al primo richiedente. Ha aggiunto che l'assistente sociale incaricata del caso ha dovuto chiamare l'avvocato di G.C. per spiegargli che non doveva essere aggressivo con i figli durante gli incontri. I servizi sociali hanno chiesto al tribunale di nominare un esperto per osservare i genitori e il loro rapporto con i figli e per garantire uno sviluppo sano dei bambini.

20. Tra il 1° ottobre 2015 e il 29 novembre 2015 sono stati organizzati solo due incontri, uno dei quali si è tenuto nella piazza del mercato del comune di M.R. Gli altri sono stati annullati a causa delle condizioni di salute dei bambini.

21. Il 12 novembre 2015, l'assistente sociale ha informato il tribunale che vi erano difficoltà nello svolgimento degli incontri e ha chiesto di spostarli nel comune di C., dove i bambini risiedevano con la prima ricorrente.

22. Il 30 novembre 2015, l'assistente sociale ha informato il tribunale di non essere più disponibile a supervisionare gli incontri. Le ha chiesto di intervenire con urgenza per proteggere i bambini e di prendere provvedimenti in merito alle modalità degli incontri e ai problemi legati alla distanza tra la casa dei bambini e il luogo dell'incontro. Gli chiese anche di trovare una struttura nel comune di C., dove ora vivevano i bambini.

23. Udienza in tribunale nel procedimento penale a carico di
L'assistente sociale ha spiegato che i locali del comune di M.R. non erano adatti alla protezione della prima ricorrente e dei suoi figli, né alla corretta gestione e al seguito degli incontri organizzati con loro. Ha inoltre sottolineato che G.C. era sprezzante nei confronti della prima ricorrente, che non rispettava le regole e che questi problemi erano stati segnalati al Comune, in quanto la situazione non consentiva una sana gestione del rapporto con i bambini. Ha detto che G.C. minacciava chiunque entrasse in contatto con lui, compresa lei stessa.

24. Gli incontri sono ripresi con un'altra assistente sociale.

25. Il 17 dicembre 2015, la prima ricorrente ha riferito al tribunale che gli incontri non erano conformi ai requisiti in quanto non si svolgevano in condizioni di stretta protezione e ha chiesto al tribunale di garantire la sua protezione e quella dei suoi figli.

26. Lo stesso giorno, il comune di M.R. ha chiesto nuovamente al tribunale di intervenire con urgenza per fissare le modalità e il luogo di questi incontri protetti tra i bambini e il padre. Nel frattempo, questi incontri sono stati sospesi.

27. Il 18 dicembre 2015, i servizi sociali hanno chiesto al tribunale di intervenire con urgenza.

28. In assenza di un intervento del tribunale, i servizi sociali hanno deciso di organizzare nuovamente gli incontri.

29. La prima ricorrente, che aveva trovato lavoro in un negozio, ha informato i servizi sociali di non poter prendere le ferie per percorrere 120 chilometri per accompagnare i figli alle riunioni previste per la fine dell'anno, e ha anche chiesto che le riunioni fossero organizzate in un ambiente protetto.

30. Il comune di M.R. ha informato il tribunale che la prima ricorrente non aveva portato i figli alle riunioni previste per il 14 e il 21 gennaio 2016.

31. G.C. ha presentato una denuncia contro la prima ricorrente per mancata esecuzione di un ordine del tribunale e mancata presentazione dei figli. È stato avviato un procedimento penale.

32. Quattro mesi dopo, il 2 marzo 2016, il tribunale ha deciso di ascoltare non l'assistente sociale che aveva rinunciato alla sua missione e le aveva chiesto di intervenire sulle modalità degli incontri, ma solo i servizi sociali che erano subentrati dopo la sua partenza e non avevano mai incontrato i bambini. I servizi sociali hanno indicato che la prima ricorrente era contraria alle riunioni e che il comune di M.R. non era territorialmente competente in materia.

33. Il 14 marzo 2016 il tribunale ha ascoltato le parti.

34. Il 18 maggio 2016, il tribunale ha deciso di sospendere la potestà genitoriale di entrambi i genitori. Ha notato che la prima ricorrente si è opposta alla

incontri. Ha notato che G.C. era stato rinviato a giudizio per maltrattamenti e minacce nei confronti della prima ricorrente. Ha ordinato una perizia per valutare le capacità genitoriali di entrambi i genitori. Non ha fatto alcun cenno alle lamentele della prima ricorrente circa l'organizzazione degli incontri e il pericolo a cui lei e i suoi figli erano esposti.

35. Il 7 giugno 2016, G.C. è stato rinviato a giudizio per i maltrattamenti subiti dalla prima ricorrente tra il 2009 e il 2014, nonché per le minacce e il linguaggio sprezzante usati nei suoi confronti durante gli incontri protetti. L'udienza è stata fissata per il 5 settembre 2016.

36. Un mese dopo la sospensione della potestà genitoriale della prima ricorrente, il 14 giugno 2016, il Tribunale civile di Tivoli, adito dalla ricorrente sulla base dell'art. 337 c.c., ha deciso di assegnarle l'affidamento esclusivo dei figli e ha disposto che gli incontri avvenissero secondo le prescrizioni del Tribunale per i minorenni.

37. La prima ricorrente ha presentato ricorso contro la decisione del tribunale per i minorenni che sospendeva la sua potestà genitoriale (cfr. paragrafo 34). Nel suo ricorso, la signora ha sostenuto che gli incontri non si sono svolti in un ambiente protetto, in locali idonei, alla presenza di personale specializzato (come un mediatore-educatore), che non sono stati videoregistrati e che non si sono svolti alla presenza di uno psicologo.

38. Con decisione del 2 agosto 2016, la Corte d'appello di Roma ha respinto il ricorso del ricorrente, sottolineando che quest'ultimo non aveva rispettato il diritto di G.C. alla co-genitorialità.

39. Il 12 ottobre 2016, il centro di valutazione nominato dal tribunale per la prima ricorrente e G.C. ha presentato la sua relazione. Nel rapporto, G.C. viene descritto come un individuo dal comportamento aggressivo e incapace di controllare i propri impulsi e la propria frustrazione. L'esperto incaricato dal centro ha raccomandato incontri in un ambiente protetto, sottolineando che la prima richiedente era indebolita dalla violenza subita, ma che aveva capacità genitoriali. La relazione raccomandava alla prima ricorrente di astenersi dall'interferire nel rapporto tra i bambini e il loro padre. Il documento affermava inoltre che la prima ricorrente si era accorta che i suoi figli si sentivano a disagio dopo gli incontri.

40. Il 23 gennaio 2017, il tribunale ha incaricato i servizi sociali di trovare una struttura adeguata per organizzare gli incontri, di svolgere un'indagine sociale su G.C. e di verificare la sua tossicodipendenza. Ha inoltre ordinato l'istituzione di un sistema di sostegno per entrambi i genitori.

41. Nel 2017 è stata scelta una nuova sede per gli incontri.

42. Il 9 febbraio 2017, l'assistente sociale ha riferito che G.C. era aggressivo durante le riunioni.

43. Il 3 aprile 2017, il Tribunale civile di Tivoli ha revocato la decisione che assegnava l'affidamento esclusivo dei figli alla prima ricorrente. Le parti non hanno comunicato questa decisione alla cancelleria della Corte.

44. Il 1° giugno 2017 è stata inviata al tribunale una relazione sullo svolgimento degli 11 incontri. Ha sottolineato che G.C. continuava ad avere sfoghi verbali contro la prima ricorrente, che parlava male di lei ai suoi figli e che non era disposto a rispettare le istruzioni degli assistenti sociali.

45. All'udienza dell'11 luglio 2017, l'assistente sociale ha riferito al tribunale che G.C. non riusciva a controllare la sua rabbia e che questo esponeva i bambini a un forte stress.

46. Il 19 ottobre 2017, il Tribunale penale di Tivoli si è pronunciato sul ricorso di G.C. contro la proposta del pubblico ministero di archiviare la denuncia presentata per mancata esecuzione di una decisione giudiziaria (cfr. paragrafo 31) e sottrazione di minore. Ha disposto il rigetto della denuncia per i seguenti motivi:

"Tutti i documenti prodotti attestano gli sforzi compiuti dalla prima ricorrente per garantire la presenza dei bambini agli incontri con il padre in un ambiente protetto disposto dall'autorità giudiziaria, a condizione che si svolgano in luoghi e condizioni che garantiscano tutta la sicurezza necessaria".

(...)

"Dai documenti del fascicolo emergono evidenti difficoltà logistiche e operative, legate alla disponibilità dei locali e agli impegni professionali della prima ricorrente, e aggravate dai comprensibili interrogativi del Comune di R.M. sulla sua capacità di supervisionare incontri così delicati e impegnativi".

47. Il 10 gennaio 2018 è stata inviata al tribunale un'altra relazione. Nel documento si legge che G.C. ha dovuto essere allontanato dalla sala riunioni in due occasioni perché si era comportato in modo aggressivo, anche fisicamente, nei confronti del personale e degli oggetti presenti nella sala. Ha ritenuto che non fosse possibile continuare con gli incontri, poiché non era garantita la sicurezza dei bambini e del personale. La psicologa che ha redatto il rapporto ha chiesto di spostare gli incontri in un'altra stanza al piano terra, in modo che le persone coinvolte potessero fuggire facilmente per proteggere se stesse e i bambini dalla violenza di G.C..

48. In assenza di una decisione del tribunale dei minori, i servizi sociali del comune di C. hanno incaricato un consorzio di organizzare gli incontri.

49. Il 5 marzo 2018 è stato inviato al tribunale un nuovo rapporto. Ha indicato che gli incontri, che erano stati spostati, si svolgevano in modo più pacifico, ma senza la presenza di uno psicologo. A questo proposito, ha sottolineato che i bambini avevano bisogno di assistenza psicologica in un altro luogo.

50. Il 20 marzo 2018, la prima ricorrente ha informato il tutore dei bambini che i servizi sociali li avevano lasciati soli con G.C., che quest'ultimo si era irritato con loro, che si erano spaventati e agitati.

51. Il tribunale dei minori è stato informato che G.C. non era più seguito in un centro per le dipendenze dal 25 ottobre 2017.

52. Il 21 marzo 2018 l'assistente sociale ha chiesto di essere ascoltata dal tribunale per discutere della situazione dei bambini, dato che nel frattempo non c'erano stati miglioramenti.

53. Il 6 aprile 2018, il tribunale ha ascoltato il tutore, che ha informato il tribunale che i bambini erano stati esposti all'aggressività del padre dal 2017 e che gli incontri all'aperto organizzati poco prima hanno dovuto essere annullati perché la loro sicurezza non era garantita. Il guardiano ha sottolineato che

G.C. non si è concentrato sui bisogni e sulle emozioni dei bambini.

54. Il 10 aprile 2018, il pubblico ministero ha chiesto al tribunale di ripristinare la potestà genitoriale del primo ricorrente.

55. In attesa della decisione del tribunale, i servizi sociali hanno sospeso gli incontri.

56. Il primo richiedente ha ricevuto un'assistenza psicologica specifica.

57. Il 7 novembre 2018 il tribunale ha confermato la sospensione degli incontri tra i bambini e G.C. e ha incaricato i servizi sociali di istituire un sistema di sostegno per quest'ultimo. Non ha menzionato la richiesta del pubblico ministero di reintegrare la prima ricorrente nella sua potestà genitoriale.

58. Il 10 gennaio 2019, i servizi sociali hanno informato il tribunale che G.C. era in carcere per scontare la pena di sei anni a cui era stato condannato per reati legati alla droga commessi tra il 1994 e il 2018.

59. Il 5 aprile 2019, la psicologa dei servizi sociali ha inviato al tribunale una relazione di aggiornamento sulla situazione della prima ricorrente e dei suoi figli. È stato dichiarato che la prima ricorrente aveva dimostrato di essere un genitore premuroso nei confronti dei figli in difficoltà e che la seconda ricorrente stava seguendo una psicoterapia.

60. L'8 aprile 2019, i servizi sociali hanno informato il tribunale che la prima ricorrente stava seguendo una terapia e hanno chiesto che le venisse restituita la potestà genitoriale, ritenendo che fosse in grado di esercitare il suo ruolo di genitore. In particolare, hanno indicato che stava prestando particolare attenzione al percorso terapeutico della figlia (la seconda ricorrente), che si trovava in una situazione di disagio psicologico.

61. Con decisione del 15 maggio 2019, il tribunale ha ripristinato la potestà genitoriale della prima ricorrente e ha tolto a G.C. la sua potestà genitoriale.

62. Il 19 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Roma ha confermato questa decisione, sottolineando che con il suo comportamento aggressivo, distruttivo e sprezzante durante le riunioni, G.C. era venuto meno al suo dovere di garantire ai figli uno sviluppo sano e sereno. Ha inoltre riscontrato che il secondo richiedente necessitava di un follow-up psicologico specifico.

63. Secondo le ultime informazioni fornite alla Corte, il procedimento penale per maltrattamenti contro G.C. è ancora in corso dal 2016.

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI INTERNA IN MATERIA

I. IL REGIME GIURIDICO NAZIONALE

64. Alcune delle disposizioni di diritto interno rilevanti per il presente caso sono illustrate in *R.V. e altri c. Italia* (n. 37748/13, §§ 65-69, 18 luglio 2019).

65. Le disposizioni civili e penali in materia di violenza domestica sono illustrate in *Landi c. Italia* (n. 10929/19, §§ 47-49, 7 aprile 2022).

66. Ai sensi del primo comma dell'articolo 337 *ter* del Codice Civile, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e assistenza morale da ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i familiari di ciascun ramo genitoriale. Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che per raggiungere lo scopo di cui al primo comma nei procedimenti di cui all'articolo 337 *bis* del Codice civile, il giudice deve tenere conto solo degli interessi morali e materiali dei figli nell'adottare i provvedimenti che li riguardano. Il testo specifica che il giudice deve considerare prioritariamente la possibilità che i figli minori rimangano affidati a entrambi i genitori o, in mancanza, decidere a chi affidare i figli e stabilire i tempi e le condizioni della loro presenza presso ciascuno dei genitori, nonché l'entità e le condizioni del rispettivo contributo di questi ultimi al mantenimento, alla cura, all'educazione e all'istruzione dei figli. Aggiunge che il giudice può modificare le modalità di affidamento e prendere atto dei vari accordi raggiunti tra le parti.

Il tribunale di prima istanza è competente ad attuare le decisioni sulle modalità di affidamento e può decidere d'ufficio di affidare i figli a uno dei genitori. A tal fine, il pubblico ministero invia al giudice tutelare una copia della decisione che affida i figli a uno dei genitori.

A. La giurisprudenza della Corte di Cassazione

67. La Corte di Cassazione ha emesso delle decisioni in merito, i cui estratti sono riportati di seguito.

1. Ordine n. 13217 del 17 maggio 2021

68. In questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha precisato che i giudici sono tenuti a verificare la veridicità delle accuse di comportamenti dannosi per i minori e che non possono limitarsi a fare affidamento sulle competenze tecniche.

"Quando, nell'ambito di un procedimento di affidamento di un figlio minore, un genitore imputa all'altro genitore, allo scopo di modificare il regime di affidamento, un comportamento volto ad allontanarlo moralmente e materialmente dal figlio, comportamento descritto come rivelatore della sindrome di alienazione parentale (PAS) - in questo caso nella sua varietà di "sindrome della madre malintenzionata", il giudice del processo deve verificare la realtà di questo comportamento attraverso le ordinarie modalità di prova - comprese le perizie tecniche e le presunzioni - indipendentemente da ogni astratta considerazione sull'esistenza di questa patologia scientificamente provata e tenendo presente che la capacità genitoriale comprende anche la capacità di preservare il mantenimento dei rapporti parentali con l'altro genitore al fine di tutelare il diritto del minore alla co-genitorialità e a uno sviluppo equilibrato e sereno.

In questo caso, la Corte di Cassazione ha annullato la decisione del tribunale di assegnare "l'affidamento esclusivo e rafforzato" al padre in considerazione del grave comportamento della madre, in quanto il tribunale non aveva valorizzato il rapporto positivo della madre con il bambino e non aveva fatto una valutazione più ampia delle possibilità per lei di adottare misure per ripristinare le sue capacità genitoriali.

2. Ordine n. 9691 del 24 marzo 2022

69. Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha annullato una decisione - confermata dalla Corte d'Appello di Roma - con cui il Tribunale per i minorenni di Roma aveva disposto il collocamento di un minore in una casa famiglia dopo aver pronunciato la decadenza dalla potestà genitoriale della madre, che per anni aveva vissuto con lui nel timore di un provvedimento di revoca della potestà genitoriale a causa della costante invocazione, in sede processuale, della sindrome di alienazione parentale e di tutte le sue conseguenze. L'Alta Corte ha ricordato che le misure relative alla potestà genitoriale non possono basarsi su teorie prive di fondamento scientifico come la sindrome di alienazione parentale.

"La violazione del diritto alla co-genitorialità da parte di un genitore che ostacola il rapporto del minore con l'altro genitore (anche attraverso comportamenti che equivalgono a gravi forme di violenza psicologica) e la conseguente necessità di garantire l'attuazione di tale diritto non richiedono necessariamente la privazione della potestà genitoriale del genitore malintenzionato e l'allontanamento del minore dalla sua casa, misure estreme che inevitabilmente recidono ogni rapporto giuridico, morale e psicologico tra il minore e l'altro genitore".

con il bambino. In base al principio dell'interesse superiore del minore, si deve verificare caso per caso se tali misure siano limitate dalla necessità di evitare danni potenzialmente irreparabili allo sviluppo fisico e cognitivo del minore causati dalla separazione improvvisa e definitiva dal genitore con cui ha sempre vissuto e dalla separazione di tutte le abitudini di vita.

B. La legge delega Cartabia

70. Il 25 novembre 2021, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge n. 206, che conferisce al Governo la delega per l'adozione di misure volte a rafforzare l'efficienza dei procedimenti civili e a riformare il sistema di risoluzione alternativa delle controversie, nonché una serie di misure urgenti per lo snellimento delle procedure relative ai diritti delle persone e delle famiglie e delle procedure esecutive.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge, il Governo deve inoltre introdurre disposizioni specifiche affinché, in caso di rifiuto del minore di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice, dopo aver ascoltato personalmente il minore e aver raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie, determini con urgenza i motivi del rifiuto e adotti provvedimenti nell'interesse del minore, tenendo conto di eventuali episodi di violenza, se del caso, ai fini della determinazione delle modalità di affidamento e di accesso al minore. In tutti i casi, il giudice deve garantire che gli incontri tra i genitori e il minore abbiano luogo, con l'assistenza dei servizi sociali se necessario, e senza compromettere la sicurezza del minore vittima di abuso genitoriale. Le disposizioni da adottare devono inoltre prevedere che il giudice, qualora decida di avvalersi di un perito, lo nomini con un provvedimento motivato che indichi le indagini da svolgere e che il perito così nominato si attenga ai protocolli e alle metodologie riconosciute dalla comunità scientifica e si astenga dal compiere valutazioni basate su caratteristiche o profili di personalità non approvati da quest'ultima.

II. DIRITTO E PRASSI INTERNAZIONALI PERTINENTI

71. Le disposizioni pertinenti della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("Convenzione di Istanbul"), entrata in vigore per l'Italia il 1° agosto 2014, sono state citate nel caso *Landi* (sopra citato, §§ 52-55).

72. L'articolo 31 della Convenzione di Istanbul recita

Custodia, accesso e sicurezza

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, nel determinare l'affidamento e l'accesso ai bambini, si tenga conto degli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie a garantire che l'esercizio del diritto di visita o di custodia non metta a repentaglio i diritti e la sicurezza della vittima o dei figli.

73. I passaggi rilevanti del rapporto di valutazione di base sull'Italia pubblicato dal GREVIO il 13 gennaio 2020 recitano come segue (le note sono omesse):

3. Custodia, accesso e sicurezza (articolo 31)

180. Dall'adozione della legge 54/2006, i tribunali civili italiani sono vincolati al principio dell'affidamento condiviso come soluzione predefinita in caso di separazione o divorzio. I dati ISTAT mostrano che nella pratica l'affidamento condiviso viene applicato in quasi il 90% dei casi.

Le leggi applicabili non prevedono l'obbligo esplicito per gli enti pubblici di garantire che, nel determinare i diritti di custodia e di accesso, si tenga conto degli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, come richiesto dall'articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione. Tuttavia, esistono diverse disposizioni del Codice civile che consentono di dare priorità all'interesse del minore rispetto al principio della condivisione delle responsabilità genitoriali. Ai sensi dell'articolo 330 del Codice civile, i tribunali possono ordinare la privazione della potestà genitoriale quando un genitore viola o trascura i suoi doveri di genitore o abusa della sua autorità con grave danno per il bambino. L'articolo 333 del Codice civile prevede l'allontanamento del genitore dalla casa familiare quando il suo comportamento non giustifica la revoca della responsabilità genitoriale, ma appare comunque dannoso per il bambino. Inoltre, l'articolo 337quater del Codice civile prevede che l'affidamento esclusivo del minore possa essere concesso a un genitore se l'affidamento all'altro genitore è contrario all'interesse del minore. Al fine di garantire l'effettiva attuazione di tali disposizioni, il decreto legge n. 93/2013 ha introdotto l'obbligo per la Procura della Repubblica di informare i tribunali per i minorenni di qualsiasi procedimento penale in corso relativo a un reato di abuso, violenza sessuale aggravata e/o molestie commesso nei confronti di un minore o dal genitore di un minore nei confronti dell'altro genitore. I canali di comunicazione tra i tribunali penali e i tribunali civili/giovanili sono stati ulteriormente migliorati con l'adozione della legge n. 69 del 19 luglio 2019.

181. Il GREVIO osserva, tuttavia, che queste disposizioni sembrano essere *di fatto* raramente utilizzate per proteggere i bambini che hanno assistito a violenze contro le loro madri, anche nei casi in cui tali violenze hanno portato a una condanna e/o ad altre misure, tra cui ordini di protezione, contro l'autore del reato. Il GREVIO è particolarmente preoccupato per le informazioni fornite dalle ONG, secondo le quali il sistema in vigore, anziché offrire protezione alle vittime e ai loro figli, non è in grado di garantire una protezione adeguata, Ciò si ritorce contro le madri che cercano di proteggere i loro figli denunciando la violenza e le espone a una vittimizzazione secondaria.

182. Queste informazioni sono confermate da rapporti istituzionali e da numerose ricerche che illustrano gli effetti dannosi sulle vittime e sui loro figli della mancanza di canali di comunicazione efficaci tra i tribunali civili e penali e/o di una comprensione insufficiente del fenomeno della violenza contro le donne e delle sue conseguenze sui bambini: i giudici civili tendono a basarsi sulle conclusioni delle perizie giudiziarie e/o delle relazioni dei servizi sociali che spesso equiparano i casi di violenza a situazioni di conflitto e dissociano totalmente le considerazioni relative alla relazione tra la vittima e l'autore della violenza da quelle relative alla relazione tra il genitore violento e il bambino. Da

SENTENZA I.M. E ALTRI c.
ITALIA

Inoltre, le accuse di abuso da parte del partner vengono spesso respinte con motivazioni dubbie come la "sindrome di alienazione parentale" e le madri vengono incolpate della riluttanza dei figli a incontrare i padri violenti. I test di personalità non adattati alle situazioni di violenza fanno sì che molte vittime siano state ritenute non idonee come genitori. Il GREVIO sottolinea l'alto rischio e il potenziale della nozione di alienazione parentale e dei concetti ad essa correlati di essere utilizzati in modo tale che la violenza contro le donne e i loro figli rimanga inosservata e/o incontrastata, quando si ignora la natura di genere della violenza domestica e gli aspetti essenziali del benessere dei bambini.

183. Di conseguenza, non solo alcuni tribunali civili e alcuni TCU non riescono a individuare i casi di violenza, ma tendono a ignorarli. Quando vengono avviati procedimenti penali paralleli, possono verificarsi situazioni in cui le vittime vengono spinte a ritirare le accuse penali contro l'autore del reato, partendo dal presupposto che la prosecuzione di tali accuse impedisce la pace familiare e l'accordo sulle questioni di custodia e accesso, in nome di principi quali la "disposizione amichevole dei genitori". Il GREVIO ha raccolto ampie prove, tra cui numerose testimonianze individuali, che suggeriscono che i tribunali civili spesso impongono alle vittime di incontrare il partner violento, indipendentemente dalla denuncia della vittima e senza un'adeguata verifica e valutazione dei rischi, fino a quando non viene raggiunto un accordo "amichevole".

184. GREVIO sottolinea che la violenza domestica è un fattore chiave nel determinare l'affidamento dei figli. GREVIO osserva che un sistema basato su accordi tra i genitori nell'interesse dei figli potrebbe non rappresentare un problema per la maggior parte dei genitori separati. Tuttavia, non è appropriato per le coppie le cui relazioni sono state segnate dalla violenza. GREVIO ricorda che la violenza tra i partner è indicativa di uno squilibrio di potere nella relazione che può minare la capacità di negoziare in modo equo e raggiungere un accordo reciprocamente accettabile. Una donna che ha subito violenza domestica avrà di solito bisogno di un sostegno particolare per negoziare accordi con l'altro genitore violento. Gli incontri congiunti tra il genitore maltrattante e quello non maltrattante per raggiungere un accordo sulle decisioni in materia di affidamento possono essere considerati una mediazione obbligatoria, poiché la vittima non ha altra scelta se non quella di partecipare per raggiungere un accordo, in contrasto con i requisiti dell'articolo 48 della Convenzione.

185. Inoltre, GREVIO nota con estrema preoccupazione la pratica diffusa nei tribunali civili di considerare una donna che solleva la questione della violenza domestica come motivo per non partecipare agli incontri e non accettare l'affidamento o la visita, come un genitore "non collaborativo" e quindi un genitore che non può essere considerato un genitore "non collaborativo".

"Le conseguenze negative per le vittime variano dall'obbligo di sottoporsi a un trattamento terapeutico o a una formazione per migliorare le loro capacità genitoriali, alla limitazione e/o privazione dei loro diritti di genitore. Le conseguenze negative per le vittime sono diverse: vanno dall'obbligo di sottoporsi a trattamenti terapeutici o a sessioni di formazione per migliorare le proprie capacità genitoriali, alla limitazione e/o privazione dei diritti genitoriali. I tribunali possono anche sottoporre i bambini a un trattamento psicologico per guarire dall'"alienazione parentale", invece di indirizzarli a un sostegno adeguato. Il GREVIO sottolinea la necessità che i tribunali civili indaghino su tutti i casi di violenza e abuso denunciati, sia collegandosi con i tribunali penali nel caso in cui sia in corso un procedimento penale contro il padre dei figli della vittima, sia ricercando attivamente informazioni da altri organismi, tra cui, ma non solo, le forze dell'ordine, i comuni, la sanità e l'istruzione e i servizi specializzati di sostegno alle donne.

SENTENZA I.M. E ALTRI c.
ITALIA

186. Alla luce di ampie ricerche che dimostrano come un'inadeguata custodia e accesso ai figli possa esporre le donne ad abusi e vittimizzazioni secondarie dopo la separazione, il GREVIO sottolinea che la sicurezza del genitore non violento e dei figli deve essere un fattore centrale nelle decisioni sull'interesse superiore del bambino in materia di custodia e accesso. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, l'articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione prevede che l'esercizio del diritto di visita o di affidamento non metta a rischio i diritti e la sicurezza della vittima o dei figli. Questo obbligo deriva dal fatto che, per molte vittime e per i loro figli, il rispetto degli ordini di contatto può rappresentare un grave rischio per la sicurezza, in quanto spesso comporta l'incontro personale con l'autore del reato e può contribuire a gravi casi di violenza, compresa l'uccisione della moglie e/o dei figli. Un'adeguata valutazione dei rischi dovrebbe quindi essere parte integrante di tali processi, anche quando si basano su un accordo tra genitori, al fine di garantire che le disposizioni concordate siano nell'interesse del bambino e, in particolare, che la sicurezza del genitore e del bambino sia protetta. Sebbene il GREVIO sostenga pienamente il diritto del bambino a mantenere i legami con entrambi i genitori, come sancito dall'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, l'esposizione alla violenza domestica - come vittima o testimone - richiede che vengano fatte eccezioni nell'interesse del bambino.

187. Il GREVIO osserva che la formulazione generica delle disposizioni di legge applicabili non fornisce alcuna guida per evitare le pratiche giudiziarie problematiche sopra descritte. Rileva inoltre che, pur essendoci alcuni esempi di buone pratiche giudiziarie, la giurisprudenza dei tribunali superiori non vieta sistematicamente l'uso di argomenti difensivi basati o affini all'"alienazione parentale", né afferma chiaramente il dovere dei giudici di effettuare una valutazione dei casi di violenza domestica e di rischio al fine di determinare l'interesse superiore del bambino. Sono state sviluppate linee guida nazionali che fanno esplicito riferimento ai requisiti dell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul per quanto riguarda il lavoro di tutti gli organi statutari responsabili della protezione dei minori, come il sistema giudiziario e i servizi sociali, ma non sono né obbligatorie né diffusamente integrate nella pratica. Il GREVIO nota con estrema preoccupazione che in alcuni tribunali le linee guida sono sostituite da linee guida locali che ignorano gli standard della Convenzione di Istanbul. In generale, il GREVIO teme che le difficoltà incontrate nel soddisfare i requisiti dell'articolo 31 siano la conseguenza dell'introduzione di una riforma giuridica sull'affidamento condiviso che non ha valutato attentamente le persistenti disuguaglianze tra donne e uomini e gli alti tassi di esposizione delle donne e dei minori testimoni alla violenza, nonché i rischi di violenza post-separazione.

188. Il GREVIO esorta le autorità italiane a prendere le misure necessarie, compresi gli emendamenti legislativi, per garantire che i tribunali competenti siano obbligati a esaminare tutte le questioni relative alla violenza contro le donne nel determinare i diritti di custodia e di accesso e a valutare se tale violenza giustifichi la restrizione della custodia e dell'accesso. A tal fine, le autorità dovrebbero :

a. prendere in considerazione la possibilità di emendare la propria legislazione per riconoscere esplicitamente la necessità di prendere in considerazione gli episodi di violenza coperti dalla Convenzione nel determinare i diritti di custodia e di accesso;

b. adottare misure per incorporare un processo sistematico di screening dei casi relativi all'affidamento e alle decisioni di accesso per determinare se la violenza è stata un problema nella relazione e se è stata denunciata;

SENTENZA I.M. E ALTRI c.
ITALIA

c. indagare adeguatamente su tutte le denunce di violenza, migliorando la cooperazione con i tribunali penali e con tutti gli organi competenti, compresi, ma non solo, le forze dell'ordine, la sanità, l'istruzione e i servizi di sostegno specializzati per le donne;

d. Incorporare le procedure di valutazione del rischio nelle decisioni di affidamento e di accesso per determinare il miglior interesse del minore;

e. garantire che solo i professionisti, in particolare psicologi e psichiatri infantili, che hanno familiarità con la questione della violenza contro le donne e con i requisiti della Convenzione di Istanbul, possano essere nominati dai tribunali per fornire consulenza su questioni di custodia e accesso in situazioni di violenza contro le donne;

f. vietare l'uso da parte di esperti, assistenti sociali e tribunali di concetti legati all'"alienazione parentale", così come di qualsiasi altro approccio o principio, come l'"amicizia parentale", che tendono a considerare le madri che invocano la violenza come genitori "non cooperativi" e "inadatti", e ad attribuire loro la responsabilità della cattiva relazione tra un genitore violento e i figli;

g. abbandonare la pratica di richiedere alla vittima e ai suoi figli di partecipare a incontri congiunti con l'autore del reato per raggiungere un accordo sull'affidamento e la visita, che equivale a una mediazione obbligatoria;

h. l'inserimento di garanzie nel procedimento, come l'offerta di appuntamenti separati ai genitori e la creazione di sale d'attesa separate nei tribunali, per tenere conto dello squilibrio di potere tra la vittima e l'autore del reato e per prevenire il rischio di rivittimizzazione;

i. garantire un uso appropriato delle disposizioni di legge che consentono di ridurre, interrompere e/o salvaguardare i diritti di custodia e di accesso dell'autore di violenza ogni volta che viene identificata una situazione di violenza e promuovere la determinazione dei diritti di custodia e di accesso su base provvisoria fino a quando tutti gli episodi di violenza contro le donne segnalati non siano stati adeguatamente valutati.

Queste misure dovrebbero essere accompagnate da un'adeguata formazione e dall'elaborazione di linee guida professionali volte a sensibilizzare gli operatori interessati sugli effetti dannosi della violenza sui bambini, compresi i bambini testimoni, e a familiarizzarli con le disposizioni della Convenzione di Istanbul relative alla definizione del diritto di affidamento e di visita. Queste linee guida dovrebbero sostituire le metodologie e le linee guida esistenti che tendono a ridurre la violenza al conflitto, a promuovere la mediazione senza tenere in debita considerazione la violenza e a utilizzare concetti discutibili come quello di "alienazione parentale" che privilegiano il mantenimento del rapporto genitori-figli a tutti i costi, al di sopra di qualsiasi considerazione della violenza. I progressi in quest'area dovrebbero essere misurati con dati e analisi della giurisprudenza che illustrano come i tribunali familiari considerano gli episodi di violenza e come motivano le loro decisioni in materia di affidamento e accesso.

74. Il 14 giugno 2022, il GREVIO ha pubblicato il suo 3° rapporto generale sull'affidamento dei figli, le visite e la violenza domestica, basato sulle valutazioni effettuate finora in diversi Stati. Descrivere i punti di forza e di debolezza degli Stati nell'attuazione degli articoli 26, 31 e 45 della Convenzione di Istanbul per quanto riguarda le vittime di violenza domestica e le decisioni sull'affidamento e le visite dei minori.

Sebbene tutti gli Stati parte abbiano adottato misure soddisfacenti, il rapporto sottolinea che "c'è ancora molta strada da fare". Secondo GREVIO, nonostante i progressi compiuti, permangono delle lacune. In particolare, il rapporto evidenzia le seguenti lacune:

"Mancata considerazione della violenza domestica nelle decisioni dei tribunali in materia di affidamento e di accesso

In Albania, Belgio, Italia, Monaco, Polonia, San Marino, Slovenia e Turchia, il GREVIO ha riscontrato l'assenza di un riferimento esplicito alla violenza domestica tra i criteri legali da prendere in considerazione per determinare i diritti di custodia e/o di visita.

(...)

Il GREVIO ha preso atto con preoccupazione delle informazioni fornite da diversi esperti e professionisti che lavorano in questo campo, secondo i quali le prove di violenza da parte di un genitore nei confronti dell'altro sono raramente, se non mai, prese in considerazione nelle decisioni di affidamento e di accesso.

(...)".

Mancata garanzia di visite sorvegliate in sicurezza

"Gli Stati tendono a dare la priorità a ciò che è nell'interesse del bambino, ossia mantenere a tutti i costi il contatto con entrambi i genitori, anche se il bambino ha assistito a violenze. Sono state individuate diverse carenze nell'attuazione dell'articolo 31, paragrafo 2, in relazione alle strutture e al personale responsabile di consentire tali visite sorvegliate.

GREVIO ha osservato che diverse Parti non dispongono delle risorse/infrastrutture necessarie per consentire visite sorvegliate in sicurezza. Ad esempio, nei suoi rapporti di valutazione di base su Andorra e Francia, il GREVIO ha osservato che questi luoghi di incontro erano più attrezzati per gestire le relazioni conflittuali che i casi di violenza. Ha quindi richiamato l'attenzione delle autorità sui rischi elevati per le vittime e per i bambini di mantenere i contatti tra la vittima e l'autore del reato senza una protezione e misure adeguate.

In assenza di disposizioni adeguate, le vittime possono infatti pensare che l'unico modo per proteggere i propri figli dalla violenza sia quello di rifiutarsi di rispettare gli ordini di visita.

(...)".

75. La Convenzione sui contatti tra minori (ETS n. 192) è stata firmata dall'Italia il 15 maggio 2003, ma non è stata ratificata.

Lo scopo della Convenzione è quello di definire i principi generali da applicare ai provvedimenti in materia di contatti con i minori, ossia - secondo l'articolo 2 della Convenzione - "la residenza temporanea del minore con, o l'incontro del minore con, una persona (...) con la quale il minore non vive abitualmente" e di stabilire misure per

adeguate salvaguardie e garanzie per assicurare il regolare svolgimento delle visite.

Le disposizioni in materia sono le seguenti

Articolo 4 - Contatti tra il bambino e i suoi genitori

"Un bambino e i suoi genitori hanno il diritto di ottenere e mantenere contatti regolari.

2. Tali contatti possono essere limitati o esclusi solo se ciò è necessario nell'interesse del bambino.

3. Se non è nell'interesse del bambino avere contatti non sorvegliati con uno dei suoi genitori, deve essere presa in considerazione la possibilità di un contatto sorvegliato o di altre forme di contatto con tale genitore.

Articolo 10 - Salvaguardie e garanzie da adottare in materia di contatti

"Ogni Stato Parte deve prevedere e promuovere l'uso di salvaguardie e garanzie (...)

2. Se le circostanze del caso lo richiedono, le autorità giudiziarie possono in qualsiasi momento emettere un ordine di contatto soggetto a salvaguardie e garanzie (...)

a Le misure di salvaguardia e le garanzie per assicurare l'attuazione della decisione possono comprendere

- monitoraggio delle relazioni personali; (...)"

IN LEGGE

I. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

76. I ricorrenti, che sostenevano di essere vittime di violenza domestica, hanno criticato le autorità per non aver preso le misure necessarie e appropriate per proteggerli, nonostante fossero stati avvertiti in diverse occasioni della natura insicura degli incontri del secondo e terzo ricorrente con il padre violento, tossicodipendente e alcolizzato. A loro avviso, questi incontri non si sono svolti nelle condizioni di "stretta protezione" prescritte dal tribunale e il mancato intervento delle autorità li ha esposti a ulteriori violenze.

Inoltre, la prima ricorrente lamenta di essere stata etichettata come "genitore non collaborativo" e che la sua potestà genitoriale è stata di conseguenza sospesa per il solo fatto che, a suo avviso, aveva cercato di proteggere i suoi figli evidenziando la mancanza di sicurezza nelle riunioni. Ha affermato che il suo

I ricorrenti sostengono che le loro argomentazioni non sono state prese in considerazione e che hanno subito una vittimizzazione secondaria. I ricorrenti hanno invocato gli articoli 3 e 8 della Convenzione.

77. La Corte ribadisce che non è vincolata dai motivi giuridici adottati da un ricorrente ai sensi della Convenzione e dei suoi Protocolli e che può decidere la qualificazione giuridica da dare ai fatti di una denuncia esaminandola sulla base di articoli o disposizioni della Convenzione diversi da quelli invocati dal ricorrente (*Radomilja e altri c. Croazia* [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, § 126, 20 marzo 2018). Tenuto conto della sua giurisprudenza (*Remetin c. Croazia* (n. 2), n. 7446/12, § 67, 24 luglio 2014) e della natura delle doglianze sollevate dai ricorrenti, la Corte ritiene che le questioni sollevate nel presente caso debbano essere esaminate esclusivamente dal punto di vista dell'articolo 8 della Convenzione.

La parte pertinente dell'articolo 8 della Convenzione recita

"Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...).

A. Sull'ammissibilità

78. Ritenendo che il ricorso non fosse manifestamente infondato o irricevibile per qualsiasi altro motivo ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, la Corte lo ha dichiarato ricevibile.

B. Sulla sostanza

1. Osservazioni delle parti

a) I richiedenti

79. I ricorrenti lamentano la passività delle autorità e sostengono che il sistema di protezione messo in atto per una donna e i suoi figli in fuga dalla violenza domestica si è rivelato inefficace e inadeguato.

80. La prima ricorrente ha sostenuto che le autorità avevano tollerato la violenza di G.C. e che i rimedi messi in atto non erano stati efficaci nel proteggere lei e i suoi figli.

81. Il secondo e il terzo ricorrente hanno dichiarato di essere stati esposti a violenze nella loro casa e hanno lamentato di essere stati successivamente sottoposti a trattamenti inumani e degradanti in quanto costretti a incontrare il padre in condizioni che non garantivano la loro protezione, a causa della mancanza di controllo e supervisione da parte delle autorità competenti. Sostengono che le autorità nazionali non hanno tenuto conto delle sofferenze subite e non hanno garantito la tutela della loro integrità personale.

82. I ricorrenti sostengono che gli incontri si sono svolti in luoghi inadatti e senza la presenza di uno psicologo.

83. Sostengono che le autorità hanno dato priorità al "diritto di accesso" di G.C. invece di assicurare la protezione dei bambini da qualsiasi

ulteriori danni derivanti sia dalla condotta del padre che da quella degli incontri stessi.

84. Secondo loro, le autorità sapevano che G.C. era aggressivo nei confronti dei bambini fin dal primo incontro. Durante gli incontri successivi, aveva continuato a esprimere verbalmente ai bambini il suo forte risentimento nei confronti della prima ricorrente. I servizi sociali non avevano interrotto gli incontri e si erano discostati di propria iniziativa dalla decisione del tribunale organizzando incontri in luoghi come una biblioteca e una piazza pubblica, dove era esclusa qualsiasi forma di controllo e monitoraggio del comportamento di G.C..

85. Inoltre, i ricorrenti sostengono che il tribunale, pur essendo stato avvertito nel novembre 2015 dall'assistente sociale, è intervenuto solo quattro mesi dopo e non ha esaminato i problemi relativi allo svolgimento degli incontri e alle violenze inflitte alla prima ricorrente e ai suoi figli, limitandosi a sospendere la potestà genitoriale dei due genitori dopo averli dichiarati

Il rapporto afferma: "incapace di fare il genitore in modo adeguato".

86. Sostengono che, nonostante la persistenza delle violenze e le ripetute segnalazioni, le autorità non hanno adempiuto al loro dovere di prevenire e proteggere i bambini dalla violenza della G.C. e non hanno adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il ripetersi di attacchi violenti all'integrità psicofisica dei bambini minori.

87. La prima ricorrente lamentava la negligenza delle autorità rispetto alla situazione dei suoi figli, già vittime della violenza del padre, e il fatto che avessero sostenuto la figura paterna invece di promuovere un rapporto sano tra il padre e i suoi figli.

88. Riconosce che i servizi sociali non sono rimasti passivi, intervenendo sporadicamente negli incontri in cui G.C. era aggressiva e irrispettosa delle regole, ma sostiene che le misure adottate dalle autorità non sono state sufficienti a impedire a G.C. di abusare ulteriormente dei suoi figli. A suo avviso, le autorità locali non hanno esercitato la necessaria diligenza per impedire il ripetersi degli abusi sui minori, perpetrati senza impedimenti e impunemente da G.C.

89. Il tribunale non è intervenuto in alcun modo per proteggere i bambini, né è intervenuto in modo mirato per arginare la violenza di G.C., né è intervenuto per verificare l'adeguatezza dei luoghi in cui si svolgevano gli incontri.

90. Inoltre, la prima ricorrente lamenta il fatto di essere stata descritta come una

La donna sostiene di essere stata accusata di essere un "genitore non collaborativo" e di essere stata quindi sospesa dalla potestà genitoriale per il solo fatto di aver cercato di proteggere i suoi figli evidenziando la mancanza di sicurezza nelle riunioni. Sostiene che le sue argomentazioni non sono state prese in considerazione e che ha subito una vittimizzazione secondaria.

91. La donna sostiene che il tribunale ha giustificato la sospensione della sua potestà genitoriale sulla base del fatto che "non era in grado di esercitare adeguatamente".

Non ha parlato delle violenze subite, né del fatto che gli incontri non si sono svolti nelle condizioni di "stretta protezione" che lui stesso aveva prescritto, né del disagio provato dai bambini, che l'assistente sociale aveva segnalato nel 2015.

92. Sostiene inoltre che i tribunali non hanno tenuto conto della sua vulnerabilità in quanto vittima di violenza domestica. Lamenta che l'hanno rivittimizzata trattandola come un genitore inadatto per il solo fatto che ha cercato di esercitare il suo diritto e adempiere al suo dovere di proteggere i figli minori, invece di sostenerla e guidarla nei suoi sforzi per sfuggire alla violenza.

93. Infine, la signora sostiene che la totale inerzia delle autorità ha prolungato in modo irragionevole la sospensione della sua potestà genitoriale, nonostante il pubblico ministero e i servizi sociali avessero chiesto che le venisse restituita.

b) Il Governo

94. Il Governo ha sostenuto che le numerose relazioni dei servizi sociali dimostravano che i funzionari incaricati di monitorare la famiglia e di organizzare gli incontri padre-figlio avevano valutato scrupolosamente l'idoneità dei luoghi scelti per gli incontri. Secondo il Governo, gli assistenti sociali hanno osservato il rapporto tra il padre e i bambini e ne hanno informato il tribunale, consentendo inoltre alla madre e al nonno materno di essere presenti nei luoghi di incontro per proteggere i minori e preservare la loro serenità.

95. Il Governo ha inoltre sostenuto che il motivo per cui gli incontri non hanno potuto svolgersi nel centro in cui la prima ricorrente alloggiava è che lei e i suoi figli erano stati trasferiti in una casa famiglia in un altro comune il 31 luglio 2015.

96. Secondo lui, le relazioni redatte nel 2015 mostrano anche che i servizi sociali non hanno mai riscontrato situazioni di pericolo o tensioni tra le parti coinvolte che potessero mettere in pericolo la serenità dei minori.

97. A questo proposito, sottolinea che gli "incontri protetti" hanno proprio lo scopo di riavvicinare genitori e figli sottraendoli a condizioni di separazione traumatiche e/o violente e collocandoli in uno spazio neutro dove i genitori sono sottoposti a costante osservazione e supervisione da parte di personale qualificato in un contesto tecnico professionale.

98. Il documento afferma che, in questo caso, gli incontri protetti si sono svolti regolarmente tra l'agosto 2015 e l'8 ottobre 2015 e sono stati ritenuti positivi dai servizi sociali.

99. Ha dichiarato che quando G.C. ha iniziato a comportarsi in modo inappropriato, denigrando la prima ricorrente davanti ai bambini e contestando il lavoro degli assistenti sociali, questi ultimi hanno prontamente sospeso gli incontri e informato il tribunale dei minori che non c'erano più le condizioni per la sicurezza e la serenità dei bambini.

100. Infine, per quanto riguarda la denuncia relativa all'assenza di uno psicologo, il Governo ha sostenuto che è stato il comportamento della prima ricorrente a impedire allo psicologo nominato nel dicembre 2015 di incontrare i bambini.

101. Ha ritenuto che le espressioni di disagio dei bambini, in particolare quelle del secondo ricorrente, sembravano essere principalmente attribuibili alla maggiore esposizione del bambino alle vicissitudini familiari e all'intensità del conflitto tra i genitori.

102. Ha inoltre sottolineato che il tribunale ha sospeso la potestà genitoriale di entrambi i genitori, non solo quella del primo ricorrente. Secondo l'avvocato, questa decisione è stata presa per proteggere i bambini e garantire l'esercizio effettivo della co-genitorialità.

103. Il tribunale per i minorenni ha adottato fin dall'inizio tutte le misure appropriate per proteggere i bambini e allo stesso tempo preservare il legame familiare con il padre, mantenendo un contatto costante con i servizi sociali per quanto riguarda lo svolgimento degli incontri in un ambiente protetto e istituendo un sistema di supporto psicologico per la genitorialità, che ha avuto un risultato positivo nel caso del primo ricorrente.

2. La valutazione della Corte

a) Principi generali

104. La Corte ricorda che la sospensione della potestà genitoriale della ricorrente ha interferito con il suo diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (*mutatis mutandis R.M. c. Lettonia*, n. 53487/13),

§ 102, 9 dicembre 2021). Tale interferenza viola questo articolo a meno che non sia "prevista dalla legge", abbia uno o più scopi legittimi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e possa essere considerata "necessaria in una società democratica".

105. La Corte ricorda inoltre che, per quanto riguarda la vita familiare di un minore, esiste attualmente un ampio consenso - anche nel diritto internazionale - sul fatto che in tutte le decisioni riguardanti i minori, il loro interesse superiore deve essere preminente (*Strand Lobben e altri c. Norvegia* [GC], n. 37283/13, § 207, 10 settembre 2019, *Neulinger e Shuruk c. Svizzera* [GC], n. 41615/07, § 135, CEDU 2010, e *X c. Lettonia* [GC], n. 27853/09), § 96, CEDH 2013).

106. Nei casi in cui gli interessi del bambino e dei suoi genitori sono in conflitto, l'articolo 8 richiede alle autorità nazionali di trovare un giusto equilibrio tra tutti questi interessi e, nel farlo, di dare il giusto peso agli interessi del bambino.

particolare importanza all'interesse del minore che, a seconda della sua natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori (si veda, ad esempio, *Sommerfeld c. Germania* [GC], n. 31871/96, § 64, CEDU 2003-VIII (estratti), e i riferimenti ivi citati).

107. In generale, da un lato, l'interesse superiore del bambino impone di mantenere i legami tra lui e la sua famiglia, tranne nei casi in cui la famiglia si sia dimostrata particolarmente indegna: rompere questo legame equivale a tagliare il bambino dalle sue radici. Di conseguenza, solo circostanze molto eccezionali possono in linea di principio portare alla rottura del legame familiare e si deve fare tutto il possibile per mantenere i rapporti personali e, se necessario, al momento opportuno, "ricostituire" la famiglia (*Gnahoré c. Francia*, n. 40031/98, § 59, CEDU 2000-IX). D'altra parte, è certo che garantire lo sviluppo del bambino in un ambiente sano fa parte di questo interesse e che l'articolo 8 non può autorizzare un genitore ad adottare misure dannose per la salute e lo sviluppo del bambino (si vedano, tra le tante, *Neulinger e Shuruk*, sopra citate, § 136, e *Elsholz c. Germania* [GC], n. 25735/94), § 50, CEDU 2000-VIII, e *Maršálek c. Repubblica Ceca*, n. 8153/04, § 71, 4 aprile 2006).

108. Sebbene l'articolo 8 della Convenzione non contenga requisiti procedurali espliciti, il processo decisionale deve essere equo e deve rispettare adeguatamente gli interessi tutelati da questa disposizione. I genitori devono essere sufficientemente coinvolti nel processo decisionale nel suo complesso per poter ritenere di aver avuto la necessaria tutela dei loro interessi e di aver avuto la piena possibilità di presentare il loro caso. I tribunali nazionali devono effettuare un esame approfondito dell'intera situazione familiare e di una serie di fattori, compresi quelli fattuali, emotivi, psicologici, materiali e medici, ed effettuare una valutazione equilibrata e ragionevole dei rispettivi interessi di ciascuna parte, con la costante preoccupazione di determinare quale fosse la soluzione migliore per il bambino, una considerazione che è di importanza cruciale in ogni caso. Il margine di apprezzamento lasciato alle autorità nazionali competenti varierà a seconda della natura delle questioni controverse e dell'importanza degli interessi in gioco (*Petrov e X c. Russia*, n. 23608/16, §§ 98- 102, 23 ottobre 2018).

b) Applicazione dei principi di cui sopra al caso in esame

i. La presunta violazione dell'articolo 8 nei confronti del secondo e del terzo ricorrente

109. Nel caso di specie, la questione è se, dato l'ampio margine di valutazione a sua disposizione, lo Stato convenuto abbia raggiunto un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, fermo restando che l'interesse superiore del minore deve essere preminente. In particolare, la Corte ricorda che il margine di apprezzamento varia a seconda della natura delle questioni e della gravità degli interessi in gioco, come ad esempio, da un lato, l'importanza della protezione di una

(*Wunderlich c. Germania*, n. 18925/15, § 47, 10 gennaio 2019) e, in secondo luogo, l'obiettivo di riunire la famiglia non appena le circostanze lo consentono (*K. e T. c. Finlandia* [GC], n. 25702/94, § 155, CEDU 2001-VII, e *Mohamed Hasan c. Norvegia*, n. 27496/15, § 145, 26 aprile 2018).

110. Per quanto riguarda la protezione dell'integrità fisica e morale di un individuo nei confronti di altri, la Corte ha già affermato che gli obblighi positivi delle autorità - in alcuni casi ai sensi dell'articolo 2 o dell'articolo 3 della Convenzione, e in altri casi ai sensi dell'articolo 8, considerato da solo o in combinazione con l'articolo 3 - possono comportare il dovere di istituire e applicare nella pratica un quadro giuridico appropriato che offra protezione contro gli atti di violenza che possono essere commessi dagli individui (*Söderman c. Svezia* [GC], n. 5786/08, 80, CEDU 2013).

111. Per quanto riguarda i minori, che sono particolarmente vulnerabili, le disposizioni stabilite dallo Stato per proteggerli da atti di violenza che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 3 e 8 devono essere efficaci e includere misure ragionevoli per prevenire i maltrattamenti di cui le autorità erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza, nonché un'efficace prevenzione per proteggere i minori da tali gravi forme di lesioni personali (si veda *Söderman*, citato sopra, § 81, e nel contesto della violenza domestica si veda *Hajduová c. Slovacchia*, n. 2660/03, § 49, 30 novembre 2010). Tali misure devono essere volte a garantire il rispetto della dignità umana e la tutela dell'interesse superiore del minore (*C.A.S. e C.S. v. Romania*, n. 26692/05, § 82, 20 marzo 2012).

112. La Corte osserva che, nonostante la decisione del tribunale per i minorenni che autorizzava gli incontri in condizioni di stretta protezione e alla presenza di uno psicologo, questi incontri non si sono svolti secondo le modalità indicate dal tribunale. Durante un primo periodo, dall'agosto 2015 al gennaio 2016, i bambini hanno dovuto incontrare il padre in luoghi inadatti e senza la presenza di uno psicologo.

113. I servizi sociali hanno segnalato che i luoghi scelti non erano idonei e nel dicembre 2015 l'assistente sociale che seguiva i bambini ha chiesto al tribunale di intervenire con urgenza per proteggerli.

114. La Corte osserva che per quasi quattro mesi il tribunale non ha risposto prontamente alle richieste dei servizi sociali e della prima ricorrente.

115. Poiché la prima ricorrente ha scelto di non portare i figli agli incontri programmati, nel maggio 2016 il tribunale ha deciso di considerarla un genitore ostile al ristabilimento di una relazione padre-figlio e di sospendere la sua potestà genitoriale senza esaminare le sue argomentazioni e senza tenere conto del contesto di violenza domestica menzionato nella sua prima decisione.

116. La Corte osserva che il tribunale non ha ascoltato l'assistente sociale che aveva segnalato il pericolo a cui erano esposti i bambini, che non ha preso affatto in considerazione le argomentazioni della prima ricorrente e che, al contrario, ha ordinato la prosecuzione degli incontri. Inoltre, lo psicologo è stato nominato solo nel dicembre 2015.

117. La Corte ha osservato che gli incontri sono proseguiti per circa tre anni e che, sebbene in una fase successiva siano stati seguiti da uno psicologo, il comportamento sprezzante e aggressivo di G.C. nei confronti dei funzionari dei servizi sociali ha indotto questi ultimi a chiedere al tribunale di autorizzarli a spostare gli incontri in un luogo dal quale potessero facilmente fuggire in caso di comportamento violento.

118. Dalle varie relazioni dei servizi sociali emerge che, inizialmente, gli incontri erano organizzati e si svolgevano in luoghi non idonei senza la presenza di uno psicologo e che, successivamente, a partire dal marzo 2016, erano caratterizzati da una forte aggressività da parte di G.C. e sono stati mantenuti anche nel 2018, quando i bambini sono stati lasciati soli con il padre, senza che nel frattempo la situazione fosse migliorata e nonostante le varie segnalazioni fatte all'autorità giudiziaria circa la crescente aggressività di G.C.

119. A questo proposito, la Corte osserva che il comportamento aggressivo di G.C. era stato segnalato nel febbraio 2017 (paragrafo 42 supra), nel giugno e luglio 2017 (paragrafi 44-45 supra), nel gennaio 2018 (paragrafo 47 supra), nel marzo 2018 (paragrafo 52 supra) e che nell'aprile 2018 il tutore dei minori aveva informato la corte della difficile situazione in cui si trovavano, poiché la loro sicurezza non era garantita.

120. La Corte osserva che, nonostante tutte queste segnalazioni, il tribunale è intervenuto per sospendere gli incontri solo nel novembre 2018, un anno e nove mesi dopo la prima segnalazione.

121. La Corte osserva che per tutto questo periodo i bambini sono stati costretti a incontrare il padre in condizioni poco rassicuranti e che non garantivano la loro tranquillità e il loro sviluppo, nonostante il tribunale fosse stato avvertito che G.C. non era più sottoposto al programma di disintossicazione e che il procedimento penale a suo carico per maltrattamenti era in corso. Il tribunale, che era stato anche informato che i bambini dovevano seguire un percorso di sostegno psicologico, non sembra aver tenuto conto del loro benessere, soprattutto perché questi incontri li esponevano sia ad assistere alle violenze commesse contro la prima ricorrente (*mutatis mutandis Eremia v. the Republic of Moldova*, no. 3564/11, §§ 77-79, 28 maggio 2013) sia alle violenze che subivano direttamente a causa dell'aggressione del padre.

122. La Corte non capisce perché il tribunale, al quale erano state inviate diffide già nel 2015 e ripetute negli anni successivi, abbia

Il tribunale non ha valutato il rischio per i bambini e non ha bilanciato gli interessi in gioco. In nessun momento il tribunale ha valutato il rischio per i bambini e non ha bilanciato gli interessi in gioco. In particolare, la motivazione delle sue decisioni non dimostra che le considerazioni sull'interesse superiore dei bambini dovevano prevalere sull'interesse di G.C. a mantenere i contatti con loro e a continuare gli incontri.

123. La Corte ritiene che le riunioni tenute dal 2015, che si sono svolte prima in condizioni non conformi alla decisione del tribunale e poi con modalità che non garantivano un ambiente protettivo per i bambini, abbiano alterato l'equilibrio psicologico ed emotivo dei bambini, come sottolineato dai servizi sociali, che avevano più volte sottolineato la necessità di un supporto psicologico per i bambini.

124. La Corte osserva inoltre che la Corte d'Appello di Roma ha stabilito, il 19 dicembre 2019, che G.C. ha violato il suo dovere di garantire uno sviluppo sano e sereno dei bambini attraverso il suo comportamento aggressivo, distruttivo e sprezzante durante le riunioni (paragrafo 62 sopra).

125. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per far concludere alla Corte che i bambini sono stati costretti dal 2015 a incontrare G.C. in condizioni che non garantiscono un ambiente protettivo e che, nonostante gli sforzi compiuti dalle autorità per mantenere il legame tra loro e G.C., il loro interesse superiore a non essere costretti a incontrarsi nelle suddette condizioni è stato disatteso.

126. Vi è stata quindi una violazione dell'articolo 8 della Convenzione nei confronti del secondo e del terzo ricorrente.

ii. La presunta violazione dell'articolo 8 nei confronti del primo richiedente

127. In primo luogo, la Corte ritiene che la decisione impugnata costituisca un'ingerenza nell'esercizio del diritto della ricorrente al rispetto della vita familiare, garantito dall'articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione. In secondo luogo, la Corte ritiene che la decisione fosse prevista dalla legge, vale a dire dagli articoli 330 e seguenti del Codice civile, e che perseguisse gli obiettivi legittimi di "tutela della salute" e dei "diritti e libertà" dei bambini, il che non è contestato nemmeno dalle parti. In terzo luogo, deve verificare se l'interferenza era "necessaria in una società democratica".

128. La Corte deve valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso, se i tribunali intervenuti nel caso di specie abbiano motivato in modo pertinente e sufficiente la sospensione triennale della potestà genitoriale della prima ricorrente, tenendo conto dell'interesse superiore dei bambini e stabilendo un giusto equilibrio tra i diversi interessi coinvolti.

129. La Corte osserva che, dopo aver accompagnato i suoi figli per cinque mesi a riunioni che si svolgevano senza le garanzie previste dalla decisione del tribunale, come aveva sottolineato l'assistente sociale nel richiedere un intervento urgente del tribunale per proteggere i bambini, la prima ricorrente ha deciso di non portarli più.

130. Pronunciandosi cinque mesi dopo le relazioni dei servizi sociali e della prima ricorrente, il tribunale ha constatato che la ricorrente si comportava in modo ostile durante gli incontri e ha deciso di sospendere la sua potestà genitoriale senza bilanciare i diversi interessi in gioco, senza ascoltare l'assistente sociale che aveva monitorato gli incontri fino a dicembre 2015 e aveva riferito i problemi che aveva osservato, e senza tenere conto delle difficoltà che hanno caratterizzato gli incontri, come l'assenza di uno psicologo.

131. La Corte rileva inoltre che un mese dopo il Tribunale civile di Tivoli, al quale la prima ricorrente si era rivolta (cfr. paragrafo 36), ha deciso di affidarle l'affidamento esclusivo dei figli e ha disposto che gli incontri si svolgessero secondo le indicazioni del tribunale dei minori.

132. Risulta inoltre che il 3 aprile 2017 il Tribunale civile di Tivoli ha revocato la decisione che assegnava l'affidamento esclusivo alla prima ricorrente. La Corte osserva, tuttavia, che questa decisione non è stata prodotta dalle parti, ma è stata citata dalla Corte d'appello nella sua decisione del 2019.

133. La Corte osserva che il provvedimento di sospensione della potestà genitoriale emesso dal Tribunale per i minorenni di Roma è stato successivamente confermato dalla Corte d'appello e revocato solo nel maggio 2019, nonostante la richiesta avanzata dal pubblico ministero il 10 novembre 2018 e quella dei servizi sociali, inviata nell'aprile 2019.

134. Non risulta che la sospensione della potestà genitoriale abbia determinato un cambiamento del luogo di residenza dei minori, che sono rimasti con la prima ricorrente, come si evince dalle sentenze contraddittorie emesse rispettivamente dal Tribunale civile di Tivoli e dal Tribunale per i minorenni e dalla Corte d'appello di Roma (cfr. paragrafi 34, 36 e 38).

135. Tuttavia, la Corte osserva che, anche se il domicilio dei figli era fissato presso l'abitazione della prima ricorrente, la sospensione della potestà genitoriale comporta, secondo la legge italiana, la privazione del diritto di prendere decisioni nell'interesse dei figli, di rappresentarli legalmente e quindi di influire sul loro sviluppo personale, anche se il genitore la cui potestà genitoriale è stata sospesa convive con loro.

136. La Corte ritiene che le decisioni dei tribunali nazionali di sospendere la potestà genitoriale del primo ricorrente non abbiano tenuto conto delle difficoltà emerse nel corso degli incontri e della mancanza di sicurezza segnalata in più occasioni dalle varie parti coinvolte. Non si è tenuto conto della situazione di violenza vissuta dalla prima ricorrente e dai suoi figli, né del procedimento penale in corso contro G.C. per maltrattamenti.

137. La Corte osserva inoltre che nel suo rapporto sull'Italia, il GREVIO ha sottolineato che la sicurezza del genitore non violento e dei figli dovrebbe essere un fattore centrale nel decidere l'interesse superiore del bambino in materia di affidamento e di accesso. GREVIO ha anche osservato che l'articolo 31 della Convenzione di Istanbul non è stato preso in considerazione dai tribunali nazionali.

138. La Corte condivide la preoccupazione di GREVIO per la prassi diffusa nei tribunali civili di considerare le donne che invocano la violenza domestica come motivo per rifiutarsi di partecipare agli incontri dei figli con l'ex coniuge e per opporsi all'affidamento condiviso o all'accesso ai figli come genitori "non collaborativi" e quindi "madri inadatte" meritevoli di punizione.

139. La Corte non è convinta che le autorità nazionali nel caso di specie abbiano fornito ragioni pertinenti e sufficienti per la sospensione di tre anni della potestà genitoriale del primo ricorrente. I giudici interessati non hanno esaminato attentamente la situazione del primo ricorrente. La Corte osserva che il tribunale e la corte d'appello hanno deciso di sospendere la potestà genitoriale della prima ricorrente sulla base del suo presunto comportamento ostile nei confronti degli incontri di G.C. e dell'esercizio della co-genitorialità, senza prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti del caso.

140. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il Tribunale per i minorenni e la Corte d'appello non abbiano dimostrato motivi sufficienti e pertinenti per giustificare la loro decisione di sospendere la potestà genitoriale del primo ricorrente per il periodo compreso tra maggio 2016 e maggio 2019.

141. Di conseguenza, vi è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione nei confronti del primo ricorrente.

II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

142. Secondo l'articolo 41 della Convenzione:

"Se la Corte constata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente consente di rimediare solo parzialmente alle conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

A. Danni

143. La prima ricorrente chiede 30.000 euro per il danno morale che ritiene di aver subito e 100.000 euro per il danno che i suoi figli avrebbero subito.

144. Il Governo chiede che tali richieste siano respinte.

145. Considerate le circostanze del caso, la Corte ritiene che il secondo e il terzo ricorrente abbiano subito un danno non patrimoniale che non può essere risarcito dalla sola constatazione di una violazione dell'articolo 8 della Convenzione. D'altra parte, per quanto riguarda la prima ricorrente, la Corte osserva che i suoi figli sono rimasti a casa per tutto il periodo di sospensione della potestà genitoriale. In queste circostanze, ritiene che l'accertamento di una violazione sia sufficiente a risarcire il danno non patrimoniale subito dal richiedente.

146. Di conseguenza, tenuto conto di tutti gli elementi di prova presentati e decidendo in via equitativa, come richiesto dall'articolo 41 della Convenzione, la Corte riconosce al secondo e al terzo ricorrente una somma congiunta di 7.000 euro per il danno non patrimoniale, oltre all'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta.

B. Costi e spese

147. I ricorrenti chiedono 10.000 euro per le spese e i costi sostenuti nel procedimento dinanzi ai giudici nazionali e 5.000 euro per le spese e i costi sostenuti nel procedimento dinanzi alla Corte.

148. Il Governo si oppone a queste richieste.

149. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo se si dimostra che sono state effettivamente sostenute, che erano necessarie e che la loro tariffa era ragionevole. Nel caso di specie, la Corte respinge la richiesta di spese e costi, in quanto i ricorrenti non hanno prodotto alcuna prova al riguardo.

SU QUESTE BASI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* la domanda ammissibile;
2. *Ritiene* che vi sia stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
3. *Dice*
 - a) che lo Stato convenuto paghi congiuntamente al secondo e al terzo ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, 7.000 euro (settemila euro) più qualsiasi importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, a titolo di danno non patrimoniale;
 - b) che l'accertamento della violazione costituisce di per sé una giusta soddisfazione sufficiente per il danno morale subito dal primo ricorrente;

SENTENZA I.M. E ALTRI c.
ITALIA

4. Il resto della domanda è *respinto* per giusta soddisfazione.

Fatto in francese e comunicato per iscritto il 10 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 77, paragrafi 2 e 3, del Regolamento.

Liv TigerstedtMarko Bošnjak
Cancelliere aggiunto

Presidente